



Comune di Canicatti
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 5 DEL 27 FEB. 2024

OGGETTO	Ordinanza Ingunzione di pagamento, per violazione dell'art. 2 L.R. N18/95 modificata dalla L.R. 08/01/96 N. 2 accertata dal personale della Guardia di Finanza Tenenza di Canicatti in data 05/08/2022, giusto verbale N.1280 di schedario del 05/08/2022.
----------------	--

Il Funzionario Responsabile di E.Q. della P.M. N. 7
Commissario Ispettore Superiore della P.M.
Comandante della P.M.
D.ssa Patrizia Sola

Premesso che con verbale n° 1280 di schedario redatto in data 05 Agosto 2022, dal personale della Guardia di Finanza Tenenza di Canicatti è stata contestata alla "**Persona, indicata nell'annesso "A" alla Ordinanza di Ingunzione, parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE**", la violazione amministrativa dell'art. 2 L.R. N18/95 modificata dalla L.R. 08/01/96 N. 2 per mancanza di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Considerato che, per la suddetta violazione, è prevista, dall'art.33 – L.R. N. 2 del 01 Marzo 2019 modificata dall'art. 15,lett.d) L.R. N. 2 del 08/01/1996, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 154,93 ad un massimo di € 1.549,37, con pagamento in misura ridotta della somma di € 309,00, ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione e notificazione della stessa;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18 L.689/81 entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono essere presentati scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione al Sindaco del Comune di Canicatti;

Atteso che nel termine di giorni 60 dalla contestazione e notificazione del verbale non sono pervenuti scritti difensivi, né risulta effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivere;

Valutati ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981 e tenute presenti le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti, la sanzione pecuniaria risulta essere di € 309,00;

Visti l'art. 9 comma 2 e l'art. 20 comma 1 della Legge Regionale n° 18/95 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n° 689/1981;

Visto:

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. N. 165/2001

ORDINA

Alla *Persona, indicata nell'annesso "A" alla Ordinanza di Ingiunzione, parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE* di pagare la somma di €. 309,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981.

INGIUNGE

Alla stessa di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di Euro 309,00 per sanzione amministrativa

- nel capitolo 2591- capo 23 - Titolo 2 (entrate extra tributarie), categoria 7 (Proventi erariali dei servizi pubblici minori) e rubrica 14(Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca), dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana, appositamente istituito, giusta D. Assessoriale N. 247 del 10/05/2000 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze e intestato al competente Assessorato Regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, avente la seguente denominazione:"Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio";
- il versamento, oltre che presso gli Uffici Provinciali di Cassa Regionale del Banco di Sicilia, potrà essere effettuato mediante CC. Postale intestato a Banco di Sicilia S.p.A. di Agrigento Ufficio di Cassa della Regione Siciliana, utilizzando il nr. di cc. 229922 e nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Sanzioni amministrative irrogate per violazioni in materia di commercio su aree pubbliche Legge Regionale nr. 18/1995/28/1999 - Cap. 2591 - Capo 23.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione:

- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Canicattì;
- Alla persona indicata nell'annesso "A" parte integrante del presente atto non soggetto a pubblicazione
- all'Ufficio SUAP del Comune di Canicattì.

Avvertenze:

L'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicattì copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta.

L'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Canicattì, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1° Legge 24.11981 n°. 689 come introdotto dall'art. 98 D.Lgs. n. 507 del 30/12/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio , ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999 n. 205).

La Resp. dell'Ufficio Depenalizzazioni
Istruttore Amm.vo e Contabile
 La Mantia Rosa Rita

Il Funzionario Amministrativo
 Nicosia Maria Elisa



Il Funzionario Responsabile di E.Q.della P.M. N. 7
Commissario Ispettore Superiore
Comandante della P.M.
 D.ssa Patrizia Sola